

**II TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO****Sezione sesta civile****SENTENZA DI OMOLOGA DEL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

Il Giudice, dott.ssa Maurizia Giusta,

letto il Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del Consumatore presentato dal sig.

[]

premesso che il Piano proposto dal sig. [] originariamente prevedeva:

il pagamento della somma complessiva di euro 59.000,00 (di cui € 40.000,00 corrisposti dal ricorrente mediante 80 rate mensili dell'importo di 500,00 euro ciascuna; € 8000,00 corrisposti dal coniuge del ricorrente [] mediante 80 rate mensili dell'importo di 100,00 euro ciascuna; € 11.000,00 a titolo di finanza esterna, corrisposti in unica soluzione dalla madre del ricorrente, []; l'impegno assunto da [] e [] è subordinato all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti e al passaggio in giudicato del relativo provvedimento);

con tale somma, il ricorrente proponeva il pagamento integrale delle spese di procedura quantificate in euro 7.925,99 per il compenso ai gestori della crisi e costi ; il pagamento integrale del credito privilegiato Agenzia Entrate Riscossione per € 615,67; il pagamento del residuo in favore della massa dei creditori chirografari , corrispondendo agli stessi circa il 44,48 % dei crediti chirografari;

Nell'informativa depositata ai sensi dell'art.70, c.6 CC.II. l'OCC in persona del gestore della crisi Avv. Francesco Patrick Perna ha dato atto e comprovato l'avvenuta pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Torino, in data 29/03/2023; l'avvenuta comunicazione della proposta e del piano ai creditori ex art. 70, co.1 del C.C.I.I., effettuata a mezzo PEC nelle date del 13, 14 e 27 aprile 2023; la formulazione di "osservazioni" da parte di Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione e IBL Banca Spa.

In particolare, l' Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedevano di modificare la proposta di ristrutturazione dei debiti del sig. Agresta Aniello, indicando l'intero importo complessivo di competenza dell'erario pari a € 1.183,76 totalmente al privilegio, come in atti specificato; l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione osservavano che, ai sensi dell'art. 2752 comma III, c.c. *"hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato*



per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto".

Nella relazione ai sensi dell'art.70, c.6 CC.II. l'OCC recepisce tali osservazioni ; pertanto, l'integrale credito di spettanza dell'AdE e dell'AdE-R, pari ad € 1.183,76, comprensivo di sanzioni ed interessi, deve essere attribuito al privilegio, ad eccezione dei soli oneri di riscossione che competono al chirografo.

Precisava, inoltre, l'OCC che il Sig. [] ha intenzione di presentare a breve l'istanza di rottamazione *quarter* delle cartelle Agenzia Entrate – Riscossione e che, a seguito dell'esito della domanda di definizione agevolata, verrà corrisposta ad Agenzia Entrate – Riscossione la somma che risulterà dovuta in seguito alla rottamazione, rimanendo invariata la proposta economica avanzata in questa sede dal [], con eventuale maggiore soddisfazione degli altri creditori.

Conseguentemente, l'OCC proponeva di modificare il piano di ristrutturazione del debitore nel modo seguente:

- indicando l'integrale importo di spettanza dell'AdER, pari a € 1.183,76, al privilegio, oltre € 139,33 al chirografo (relativi agli oneri di riscossione);
- modificando l'importo dovuto a IBL Banca S.p.A. in € 30.992,00 così come risultante dall'estratto conto al 19.04.2023.

L'OCC precisava, conclusivamente, la valutazione positiva di fattibilità della proposta così come formulata del ricorso *ex artt. 67 e ss. CCII*, per complessivi € 59.000,00, che permette – in considerazione della suddetta proposta di modifica – una soddisfazione dei creditori pari al: - 100% crediti in prededuzione (compenso e costi OCC); - 100% crediti privilegiati (€ 1.183,76); - 41,88% crediti chirografari (in luogo del 44,48% originariamente stimato).

IBL Banca Spa si è opposta all'omologazione del piano del consumatore contestando la sussistenza, nel caso di specie, del requisito della meritevolezza del debitore, dovendosi a suo dire ravvisare a carico del [] un comportamento caratterizzato quanto meno da colpa grave per aver fatto ricorso a finanziamenti a catena, tale da comportare un accumulo complessivo di debiti che suscita dubbi circa il corretto approccio adottato dal consumatore, il quale deve ben soppesare le proprie risorse prima di accedere ai prestiti.

Evidenziava IBL Banca spa che le ragioni addotte dall'istante per motivare la propria esposizione debitoria, per le quali lo stesso è ricorso al credito (e che sono poste a fondamento dei requisiti di ammissibilità del piano proposto) sono essenzialmente le seguenti:

- affidamenti bancari per svolgere la propria attività di ditta individuale aperta nel 1988 come sub agente;
- liberalizzazione del mercato che comportava un decremento del 40% degli incassi;
- nascita dei suoi figli, con aumento delle spese familiari;
- decesso del padre che garantiva gli affidamenti e conseguenti richieste di rientro delle esposizioni e degli affidamenti da parte delle banche;



- problemi di salute contratti a seguito del trasferimento a Torino, oltre a spese mediche necessarie per la famiglia che, nonostante le già precarie condizioni economiche, lo indussero colpevolmente a contrarre un ulteriore finanziamento con Banca Unicredit;

- nonostante i problemi di salute, già in essere, ed i debiti già contratti, il [] chiedeva un ulteriore finanziamento ad IBL Banca, peraltro omettendo di rendere le necessarie informazioni a cui lo stesso era tenuto;

- l'aumento delle spese familiari a causa del trasferimento in un appartamento con conseguente pagamento di un canone di locazione, per il quale si rendeva moroso; veniva evitato lo sfratto ricorrendo ad un nuovo finanziamento contratto con Unicredit;

- ulteriori finanziamenti per far fronte ai debiti già contratti.

In relazione ai motivi riportati dal debitore e riproposti dal gestore della crisi l'opponente esprimeva la valutazione negativa per avere il debitore agito quantomeno con colpa grave; con riferimento alla malattia da cui sarebbe affetto il debitore, secondo l'opponente non risultava che la stessa impedisca all'[] di continuare a lavorare e non può affermarsi che la stessa sia stata la causa del sovraindebitamento.

Sotto altro profilo IBL Banca in ordine alla valutazione del merito creditizio evidenziava che ai sensi dell'art. 68 comma 3 del CCII, il Gestore della crisi deve valutare *«se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita»*.

Sul punto, contestava la fondatezza della relazione del 01/03/2023, nella parte in cui il Gestore della crisi affermava che i creditori hanno erogato complessivamente crediti in favore del debitore in quantità eccedente la relativa capacità finanziaria ponendolo sostanzialmente in uno stato di evidente sovraindebitamento con una rata mensile superiore a quella che sarebbe stata corretta per mantenere un dignitoso tenore di vita.

In particolare, per quanto riguarda IBL Banca Spa, a dire dell'opponente emergeva dalla documentazione allegata che il Sig. [] aveva volutamente e scientemente omesso di informare il finanziatore dell'esistenza di altri finanziamenti, nell'evidente consapevolezza che, diversamente, non avrebbe ottenuto il finanziamento

Infine, quanto al piano di ristrutturazione proposto e all'alternativa della liquidazione del patrimonio IBL Banca spa contestava il piano di ristrutturazione proposto in quanto lo stesso non avrebbe considerato adeguatamente le caratteristiche del contratto di cessione del quinto contratto con IBL Banca Spa; faceva rilevare inoltre che la valutazione operata dal gestore della crisi, in merito alla convenienza della proposta del piano rispetto all'alternativa liquidatoria del patrimonio, non appariva soddisfacente né adeguatamente supportata dalla valutazione peritale e che l'alternativa della liquidazione del patrimonio non era da considerare un'ipotesi deteriore rispetto al piano proposto dal debitore.

Nella relazione conclusiva l'OCC ha motivatamente replicato alle osservazioni formulate da IBL Banca.



Tutto ciò premesso e rilevato che:

il procedimento ha avuto regolare svolgimento e sono state realizzate le pubblicazioni e comunicazioni previste dall'art.70 CC.II.;

l'OCC ha sentito il debitore e ha riferito al Giudice, ex art.70, c.6 CC.II., proponendo l'unica modifica al piano relativamente alla posizione di AdE e AdER di cui si è detto; si deve affermare l' ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano.

In relazione alle contestazioni formulate da IBL Banca S.p.A., è da osservare che la ripetuta richiesta di finanziamenti da parte del sig. [] si è resa necessaria per far fronte all'ingente esborso economico che è stato determinato dalle spese mediche, impreviste e non preventivamente quantificabili, che il nucleo familiare ha dovuto sostenere a partire dal 2007, tra cui: il manifestarsi dell'epatite C nel 2007, le spese odontoiatriche per i figli e per la moglie e le ulteriori spese necessarie e determinate dalla disabilità della figlia.

Per quanto concerne le cause dell'indebitamento e le ragioni dell'incapacità dell'[] di adempiere alle proprie obbligazioni le stesse sono da ricercarsi (secondo quanto esposto in ricorso e nella relazione dell'OCC, non superati da contrarie risultanze) nell'insufficienza di risorse finanziarie e patrimoniali del ricorrente, il quale, lavoratore dipendente, subiva la riduzione dell'effettiva disponibilità dello stipendio per effetto del finanziamento dietro cessione del quinto concessa dal IBL nel 2013 e rinnovata ogni quattro anni dalla stessa IBL sino al 2021, nonché dell'ulteriore diminuzione a causa del pignoramento presso terzi azionato da Kruk Investimenti srl nel 2022, pendente avanti al Tribunale di Torino; si aggiungevano poi le ripercussioni dovute ai problemi di salute di cui si è detto, ai costi del trasloco per il trasferimento dell'abitazione e alla riduzione delle entrate derivanti dall'attività lavorativa della moglie.

Attualmente il ricorrente, con l'apporto economico costituito dalla retribuzione propria e da quella della moglie, riesce soltanto a sostenere le spese correnti per il mantenimento familiare, ma non è in grado di far fronte integralmente agli ingenti debiti contratti.

Con riferimento alla convenienza della proposta, va rilevato che l'art. 70, co. 9, C.C.I.I. così prevede: *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”*.

La citata disposizione impone al giudice di compiere un bilanciamento puramente economico sulla preferenza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, con esclusivo riferimento al creditore che contesti la convenienza del piano e della proposta.



Nel caso in esame, come evidenziato nella Relazione dell'O.C.C., l' art. 67, comma III, CCII dispone che la proposta possa prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

Ne consegue che l'alternativa liquidatoria non sarebbe comunque migliorativa e preferibile rispetto alla proposta formulata dal sig. [] in quanto la fonte di percezione del credito dovuto a IBL Banca S.p.A. – ossia lo stipendio – non rimarrebbe inalterata nella relativa procedura di liquidazione controllata, posto che l'art. 268, comma IV, lett. b), CCII dispone che lo stipendio derivante da attività lavorativa possa essere compreso nel patrimonio liquidabile non oltre i “[...] limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia [...]”.

In secondo luogo, si ritiene che l'acquisto del diritto di piena proprietà dell'immobile non possa realizzarsi in un numero di anni compatibile con il soddisfacimento dei creditori e in misura superiore a quanto proposto dal sig. []. Infatti, secondo i dati statici elaborati dall'ISTAT, la speranza di vita è ad oggi stimata in 84,8 anni per le donne. Pertanto, posto che l'aspettativa di vita della madre del debitore è di altri 10 anni il piano proposto consente un più tempestivo realizzo per i creditori.

Ne consegue che, in conformità alle motivazioni dettagliatamente esposte dall'OCC. il piano del consumatore risulta la migliore soluzione, in quanto, nel rispetto delle condizioni e dei criteri sopra esposti, pur trattandosi di una stima necessariamente probabilistica, permetterebbe il pagamento totale dei crediti prededucibili, dei crediti privilegiati e il pagamento di una percentuale del 41,88 % dei creditori chirografari.

Si deve pertanto ritenere che il credito di IBL Banca spa possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano proposto in misura superiore rispetto all'alternativa liquidatoria; che le osservazioni formulate dal creditore IBL Banca spa siano superate dal rilievo della sussistenza, nella fattispecie in esame, di una situazione di sovraindebitamento e dell'assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione della situazione di sovraindebitamento del ricorrente.

Va richiamato inoltre quanto illustrato nella relazione particolareggiata in ordine alla diligenza impiegata dal Sig. [] nell'assumere le obbligazioni (relazione, pp. 17-21); la contestazione di IBL Banca s.p.a. circa l'assenza di “meritevolezza” del debitore integra la contestazione della condizione soggettiva ostativa prevista dall'art. 69, comma 1, ultima parte, c.c.i.i., costituita dall'aver il debitore eventualmente “*determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*”. Sotto tale profilo, avuto riguardo ai dati riportati nella relazione particolareggiata dell'OCC in ordine alle tempistiche del progressivo indebitamento, non è ravvisabile tale condizione ostativa.

Sin deve infatti osservare che per configurare il requisito soggettivo, quantomeno, della colpa grave non si può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore.



Allorché infatti, nel 2013, IBL Banca s.p.a. concedeva un finanziamento al Sig. [] dietro cessione del quinto dello stipendio, prestito che veniva poi rinnovato dalla stessa IBL sino al 2021, essa era certamente in grado di verificare l'esposizione complessiva del debitore (a quel momento già tale da erodere pressoché integralmente il suo reddito mensile in ragione dei finanziamenti già concessi da vari soggetti e dalla stessa IBL), quantomeno tramite consultazione delle Banche Dati previste dell'art. 124 bis D.Lgs. 385/1993.

Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza.

Al riguardo, l'OCC ha svolto la valutazione del merito creditizio del debitore sulla base della documentazione fornitagli dal sig. [] e, come previsto dall'art. 68, comma III, CCII, ha constatato l'insussistente valutazione da parte di tutti i soggetti finanziatori (tra i quali anche IBL Banca S.p.a.) del merito creditizio del sovraindebitato. Secondo quanto riportato nella relazione, l'OCC ha evidenziato che a fronte di un reddito medio netto mensile di € 1.764,50, deducendo l'importo di € 1.613,82 necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, i soggetti finanziatori non avrebbero dovuto concedere finanziamento che impegnasse il sig. [] per una somma mensile superiore a € 150,68, *“posto che l'assegno sociale per il 2023 è pari a € 503,27 per 13 mensilità (€ 545,21 mensili) e che la scala di equivalenza ISEE per quattro componenti è pari a 2,46, maggiorata di 0,50 per ogni componente con disabilità grave, media o non autosufficiente (figlia), per un complessivo di 2,96, il valore di riferimento è pari a € 1.613,82 (€ 545,21 x 2,96)”*.

Inoltre, il Gestore, prendendo visione della documentazione allegata da IBL Banca S.p.A. (doc. 5, allegato 1 e 3), dalla quale si evince che il sig. [] avrebbe reso una errata informazione in merito alla sussistenza di finanziamenti precedentemente contratti, ha richiesto spiegazioni allo stesso debitore, il quale ha dichiarato che il relativo modulo è stato dallo stesso sottoscritto, ma non anche compilato e che, comunque, si trattava di un rinnovo di cessione del quinto.

Discende dalle svolte considerazioni che deve provvedersi come da dispositivo

P.Q.M.

omologa il Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dal sig. []

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;

dispone che la presente Sentenza, unitamente al Piano del consumatore, sia pubblicato a cura dell'O.C.C. sul sito internet del Tribunale di Torino e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori *ex art. 70, co.1 C.C.I.I.*;

dispone la chiusura della procedura *ex art. 70, co. 7 C.C.I.I.*



Si comunichi ai creditori.
Torino, 25 maggio 2023
Il Giudice
dott.ssa Maurizia Giusta

